



# *Prefettura di Firenze*

AREA II - RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

Prot. N. 201/2005  
All. 2

Firenze, 5 agosto 2005

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni  
della provincia di Firenze  
**LORO SEDI**

**OGGETTO:** Autorità competente al rilascio nulla-osta matrimonio cittadini polacchi.

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, copia della circolare del Ministero dell'Interno – Direzione Servizi Demografici, in data 11 luglio 2005, concernente l'oggetto.

  
p. IL PREFETTO  
IL VICE PREFETTO VICARIO  
(Dott. Sodano)

ER





# Ministero dell'Interno

## Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

**OGGETTO:** Autorità competente al rilascio nulla-osta matrimonio cittadini polacchi.

Il cittadino straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia, deve produrre il nulla osta ai sensi dell'art. 116 c.c., o il certificato di capacità matrimoniale previsto dalla Convenzione di Monaco 5/9/1980, se lo Stato di appartenenza è uno di quelli che hanno aderito alla Convenzione. Tale documentazione è assolutamente indispensabile e può essere derogata solo in presenza di una specifica normativa che preveda documenti alternativi (come per esempio, per gli Stati Uniti d'America, con la legge n. 1195 del 13/10/1965 – e per l'Australia, con la legge n. 233 del 27/9/2002).

Al riguardo è stato segnalato a questo Ufficio il caso di cittadini polacchi, ai quali è stato richiesto di presentare nulla osta rilasciati dalle Autorità consolari polacche in Italia, quali Autorità competenti.

E' stato fatto presente che in Polonia la legge del 29 settembre 1986 relativa agli atti di stato civile statuisce all'art. 71, di cui si allega copia, che è il capo dell'ufficio dello stato civile polacco competente al rilascio del nulla osta.

Solo nel caso che il cittadino polacco residente all'estero non abbia avuto la residenza in Polonia o non sia in grado di risalire al suo ultimo luogo di residenza in Polonia, oppure sia partito dalla Polonia prima del compimento del 16° anno di vita e risieda permanentemente all'estero, il certificato deve essere rilasciato dal Console.

Di quanto sopra riferito, si prega di voler informare con cortese sollecitudine i Sigg.ri Sindaci.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Ciclosi)

Traduzione dalla Lingua Polacca in Lingua Italiana  
Art. 71 Legge 29 settembre 1986 G. U. 1986 nr. 36 pos. 180  
e successive modifiche vigente in Polonia

LEGGE RELATIVA AGLI ATTI DELLO STATO CIVILE

Omissis

ART. 71

1. Il cittadino polacco o lo straniero residente in Polonia apolide che intende contrarre il matrimonio all'estero può ottenere il certificato attestante che in conformità alle leggi polacche può contrarre il matrimonio. Le disposizioni dell' art. 4 § 2 del Codice di Famiglia e Tutorio vengono applicate in modo adeguato.
2. Il certificato di cui al comma 1. rilascia il Capo Ufficio Stato Civile nel luogo di residenza della persona alla quale si riferisce il certificato.
3. Se il cittadino polacco residente all'estero non ha avuto la residenza in Polonia o non si è in grado di risalire al suo ultimo luogo di residenza in Polonia oppure è partito dalla Polonia prima del compimento del 16° anno di vita e risiede permanentemente all'estero il certificato di cui al comma 1. rilascia il Console.